



Comune di
SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA

DISCIPLINARE DI GARA

OCDPC n°1104 del 07 ottobre 2024. Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotona e dei comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Campana e di Terravecchia, in provincia di Cosenza- D.P.G.R. N. 40 DEL 26/7/2024, DD.P.G.R. N. 45 DEL 7/8/2024 E N. 46 DEL 8/8/2024. "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IN LOC. POGGIO".

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 con importo complessivo dei lavori pari a € 203.172,68 (IVA ESCLUSA) di cui € 33.808,73 costi della manodopera, ed € 3.983,78 oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso da espletare tramite portale telematico <https://piattaforma.asmecomm.it> ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023

CUP: F58B25000140003

CIG: _____

1	PREMESSA	4
2	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
2.1	Definizioni utili per la procedura	6
2.2	Dotazione informatica.....	7
2.3	Avvertenze	7
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.1	Chiarimenti	9
3.2	Comunicazioni.....	9
4	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4.1	Durata dell'appalto.....	11
4.2	Revisione dei prezzi.....	11
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6	REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6.1	Self cleaning.....	13
6.2	Altre cause di esclusione.....	14
7	REQUISITI SPECIALI A MEZZI DI PROVA	14
7.1	Requisiti di idoneità professionale.....	14
7.1.1	Patente a punti (art. 27 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).....	15
7.2	Requisiti di ordine speciale in merito alla capacità economica-finanziaria.....	15
7.3	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE	15
7.4	Avvalimento	16
7.5	Subappalto.....	17
8	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	17
8.1	Obblighi del soggetto attuatore in merito al rispetto dei CAM.....	18
9	GARANZIA PROVVISORIA.....	19
10	SOPRALLUOGO	21
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
12	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
12.1	Presentazione delle offerte	22
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
14	CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
14.1	Domanda di partecipazione	26
14.2	Imposta da bollo	29
14.3	Dichiarazione a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	29

14.4	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	30
15	<i>CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA</i>	31
16	<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	33
17	<i>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</i>	34
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	34
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	35
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.	36
17.4	Metodo di calcolo dei punteggi.....	36
18	<i>COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>	37
19	<i>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</i>	37
19.1	Verifica della documentazione amministrativa.....	38
19.2	Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	38
20	<i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	39
21	<i>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</i>	40
22	<i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	41
23	<i>CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	41
24	<i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	42
25	<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	42
26	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	42

1 PREMESSA

Con Determina a contrarre n. 56 del 30.03.2026 Il Comune di San Demetrio Corone (CS), nell'ambito dell' OCDPC n°1104 del 07 ottobre 2024. Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotona e dei comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Campana e di Terravecchia, in provincia di Cosenza- D.P.G.R. N. 40 DEL 26/7/2024, DD.P.G.R. N. 45 DEL 7/8/2024 E N. 46 DEL 8/8/2024. **“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IN LOC. POGGIO”** mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo Codice).

La presente procedura è svolta interamente tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.piattaforma.asmecomm.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di San Demetrio Corone, il Responsabile Unico del Progetto è l' Ing. Crocco Romeo A.

L'amministrazione appaltante, a norma del comma 10 dell'art. 108 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'amministrazione si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico ed economico.

I lavori oggetto di tale procedura di gara sono finanziati con fondi da contributo a valore dell' OCDPC n°1104 del 07 ottobre 2024, D.P.G.R. N. 40 DEL 26/7/2024, DD.P.G.R. N. 45 DEL 7/8/2024 E N. 46 DEL 8/8/2024. Scheda B 1104-SDC-B.1 -Prot.10744 del 11/10/2024, Lavori di realizzazione nuova condotta in loc. Poggio per la copertura di interventi a priorità alta.

Il Progetto Esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 18.03.2026, è stato redatto conformemente:

- A quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio DSNH del MEF” approvato con circolare n. 32/2021 e successivi aggiornamenti;
- Alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” cosiddetto – CAM Edilizia.

La documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- - **Obbligo di conseguimento di target e degli obiettivi finanziari;**

- **Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;**

Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Il presente Bando, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 36/2023 è pubblicato:

- Sito istituzione del Comune di San Demetrio Corone:
- www.comune.sandemetriocorone.cs.it ;
- www.piattaforma.asmecomm.it ;
- Secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- Il luogo di svolgimento dei lavori sarà il comune di San Demetrio Corone.

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara sarà gestita mediante piattaforma telematica ASMECOMM.IT raggiungibile all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/> , sezione "Procedure in corso".

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-Electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee Guida dell'AGID nonché di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dal manuale d'uso accessibile direttamente dal portale ASMECOMM.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una

durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.1 Definizioni utili per la procedura

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.36/2023.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (nell'apposita

stanza dedicata all'Azienda, cui si accede utilizzando l'e mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione "Gestione Gare").

2.2 Dotazione informatica

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1. Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

2. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 80 o superiore;

Mozilla Firefox 80 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 70 o superiore

3. Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4. Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).

5. Strumenti necessari

KIT di firma digitale.

2.3 Avvertenze

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali.

Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva

responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Allegato A-Domanda di Partecipazione;
- Allegato B- Ulteriori Dichiarazioni;
- Allegato C-Tracciabilità flussi finanziari;
- Allegato D-Autocertificazione antimafia;
- Allegato E-Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva;
- Allegato F-Dichiarazione assenza conflitto di interesse;
- Allegato G-Richiesta di sopralluogo;
- Patto di Integrità;
- DGUE;
- Modello Offerta Economica;
- Progetto a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.asmecomm.it nella sezione "Procedure in corso".

3.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma telematica Asmecommm riservata alla richiesta di chiarimenti.

Ai sensi dell'art. 88 comma, le risposte a tutte le richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all'interno della piattaforma telematica.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alla richiesta di chiarimento all'interno della piattaforma telematica presente sul sito www.asmecommm.it e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura. Tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli Stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO DAL PRESENTE DISCIPLINARE.

IMPORTANTE: *La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale, tre queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari cui rinvierà la comunicazione ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 36/2023.*

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

La stazione Appaltante utilizzerà per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

3.2 Comunicazioni

NB: *I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura per ricevere eventuali comunicazioni e/o avvisi via PEC quando la stessa risulta IN CORSO (prima del termine di ricezione delle offerte) potrà salvare la procedura in bozza, cliccando sul tasto "PARTECIPA" e poi sul tasto "SALVA IN BOZZA PER RICEVERE COMUNICAZIONI".*

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma ASMECOMM. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso sull'indirizzo di posta elettronica certificata inserito all'atto di registrazione sul portale. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del

Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO NON E' SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto è l'intervento da contributo a valere dell' OCDPC n°1104 del 07 ottobre 2024, D.P.G.R. N. 40 DEL 26/7/2024, DD.P.G.R. N. 45 DEL 7/8/2024 E N. 46 DEL 8/8/2024. Scheda B 1104-SDC-B.1 -Prot.10744 del 11/10/2024, Lavori di realizzazione nuova condotta in loc. Poggio. La natura delle opere da realizzare e le modalità esecutive delle stesse non permettono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali. 455231300-8 Lavori di costruzione di condotte

Codice CPV	Descrizione
45523100-8	Lavori di costruzione di condotte

L'importo a base di gara è così determinato:

Descrizione	Importi (€)
Importo lavori soggetti a ribasso (A)	€ 199.188,90
Di cui manodopera	€ 33.808,73
Di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B)	€ 3.983,78
Totale lavori (A) + (B)	203.172,68

L'importo a base di gara, stimati in € 199.188,90 non comprende i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in **€ 3.983,79 (importo da ribassare: € 199.188,90)****.

*** come in ultimo precisato dal Parere n. 2505 del 17 aprile 2024, il Servizio supporto giuridico del MIT, i costi della manodopera sono soggetti a ribasso.*

I lavori oggetto di tale procedura di gara sono finanziati dell'OCDC n°1104 del 07 ottobre 2024, D.P.G.R. N. 40 DEL 26/7/2024, DD.P.G.R. N. 45 DEL 7/8/2024 E N. 46 DEL 8/8/2024. Scheda B 1104-SDC-B.1 -Prot.10744 del 11/10/2024, Lavori di realizzazione nuova condotta in loc. Poggio.

Le lavorazioni sono così suddivise:

- **CATEGORIA PREVALENTE**

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)			
		in cifre	in lettere	%	
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 199.188,9 0	Centonovantanovemilacentoottantottovirgolanovanta.	100 %	Categoria prevalente

4.1 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori secondo quando indiato nel CSA.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore come, per esempio, l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'appalto, disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 Revisione dei prezzi

Secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% dell'importo complessivo dei lavori da eseguire, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 60 del Codice, trattandosi di lavori per la determinazione della variazione dei costi si utilizza, quale indice sintetico, quello relativo al costo di costruzione.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera I dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni di reti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, i predetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui a questo punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato

provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7 REQUISITI SPECIALI A MEZZI DI PROVA

I concorrenti a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante o non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) Per **l'operatore economico di altro Stato Membro**, non residente in Italia iscrizione in uno dei registri commerciali degli altri stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.1.1 Patente a punti (art. 27 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

Le imprese devono allegare copia della patente a punti o della domanda per l'ottenimento della stessa. **Sono esonerate da tale obbligo le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pario o superiore alla III.** A norma dell'articolo 27 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza), il possesso dei requisiti può essere autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

7.2 Requisiti di ordine speciale in merito alla capacità economica-finanziaria

I concorrenti, a pena di esclusione, secondo quanto previsto al comma 2 art. 100 del Codice, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'artt. 40 del Codice del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate dall'art. 61, comma 2 del Regolamento per la parte ancora in vigore.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

- Ogni operatore economico raggruppato o consorzio deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte dei lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;
- Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

1. requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali

- per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicare come esecutrici.
2. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 3. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
 4. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.4 Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Per le altre categorie, nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Qualora siano presenti Categorie di lavori appartenenti all'elenco di cui al D.M. 248 del 10/11/2016 (c.d. Opere super Specialistiche-SIOS), l'avvalimento non è ammesso qualora il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

7.5 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

È fatto divieto di affidare in subappalto la categoria prevalente in misura superiore al 50%

È possibile subappaltare per intero le categorie scorporabili.

Qualora siano presenti Categorie di lavori appartenenti all'elenco di cui al D.M. 248 del 10/11/2016 (c.d. Opere super Specialistiche-SIOS), il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere

È fatto divieto del ricorso al subappalto a cascata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

8.1 Obblighi del soggetto attuatore in merito al rispetto dei CAM

L'appaltatore è obbligato a:

- Fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni dei prodotti richiesti dall'esecuzione dei lavori;
- Verificare, in corso d'opera, il rispetto dei vincoli previsti alla verifica dei Criteri Ambientali Minimi (DM 23 giugno 2022 n. 256 come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024), in riferimento ad un intervento REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA POGGIO

Inoltre, **l'appaltatore è obbligato** a assicurare quanto previsto dal progetto per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti provvedendo a conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre, in riferimento all'Investimento in esame, le attività previste non devono rientrare nelle categorie di cui alla successiva Lista di Esclusione, espressamente prevista dal CID:

- I. **attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle** (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/ C58/01);
- II. **attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento** (ad eccezione se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
- III. **attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori** (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto);
- IV. **attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico** (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della

capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto);

- V. **attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.**

Il Comune di San Demetrio Corone in occasione della presentazione di ogni SAL da parte dell'Appaltatore effettuerà verifiche in merito sia al rispetto dei tempi del cronoprogramma sia al controllo dei certificati dei materiali utilizzati anche in merito al rispetto dei requisiti CAM previsti da progetto.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese

- retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e. prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- 1.** Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001/2015**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- 2.** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto 1.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso i luoghi oggetto di intervento, a consultare sul posto i documenti di gara e relativi allegati previo appuntamento.

Per prendere appuntamento per il sopralluogo e quant'altro necessario contattare l'U.T.C. del Comune di San Demetrio corone (CS), per il tramite della piattaforma telematica. Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate con altri mezzi (pec, mail, ecc.).

A seguito dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:

- 1) Il Titolare dell'Impresa;
- 2) Il Legale rappresentante dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- 3) Il Direttore tecnico dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;

Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell'impresa.

È possibile eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa. Il concorrente dovrà dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui all'Art. 2 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

La ricevuta del versamento effettuato deve essere allegata ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante il FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma gestita da "Asmel Consortile Scarl" raggiungibile all'indirizzo <https://www.piattaforma.asmecomm.it/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ed il giorno indicati nella piattaforma telematica, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dall'art. 1.

12.1 Presentazione delle offerte

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire secondo le diverse fasi successive previste dal sistema che consentiranno di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- **BUSTA A:** Documentazione Amministrativa;
- **BUSTA B:** Offerta tecnica;
- **BUSTA C:** Offerta economica.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- *l'offerta è vincolante per il concorrente;*
- *con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.*

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente indica il numero di giorni, almeno pari a 180, per i quali l'offerta risulta vincolata.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Al fine del soccorso istruttorio, sarà assegnato al concorrente un termine, indicato sulla piattaforma elettronica, entro il quale devono essere rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire

risposta nel termine indicato nella piattaforma]. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l'operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «**Busta A: Documentazione Amministrativa**» seguendo le istruzioni che compariranno a video, l'Allegato "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT" presenti all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l'Allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico".

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- **Costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- **Costituito:** file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

NB: *Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.*

NB: *Si precisa che, vista la modalità telematica di partecipazione, il concorrente può allegare il documento di identità quale documento singolo all'interno della Documentazione Amministrativa; non vi è la necessità di allegare il documento ad ogni dichiarazione presentata, ma la presenza dello stesso all'interno della Busta e la firma digitale su ciascun documento, bastano a far sì che la partecipazione possa essere considerata valida.*

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

Nella busta Amministrativa deve essere contenuto, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 101, del D. Lgs. n. 36/2023), la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione preferibilmente secondo l'allegato A;
2. Ulteriori dichiarazioni preferibilmente secondo l'Allegato B;
3. Attestazione di Qualificazione SOA ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 in corso di validità rilasciato da un organismo Certificatore Accreditato;

4. Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari preferibilmente secondo l'allegato C;
5. Autocertificazione antimafia preferibilmente secondo l'Allegato D;
6. Dichiarazione titolarità effettiva preferibilmente secondo l'Allegato E;
7. Dichiarazione assenza conflitti di interessi preferibilmente secondo l'allegato F;
8. Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria;
9. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
10. DGUE;
11. Attestazione avvenuto sopralluogo;
12. **(in caso di avvalimento)** Documentazioni e dichiarazioni da parte da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti all'istituto dell'avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - il DGUE a firma dell'ausiliaria;
 - la dichiarazione di avvalimento;
 - il contratto di avvalimento.
13. **Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al Concordato Preventivo** con continuità aziendale di cui all'articolo 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267: Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
14. **Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
15. **Documento di riconoscimento in corso di validità firmato digitalmente.**

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

14.2 Imposta da bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.3 Dichiarazione a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- ***Raggruppamenti temporanei già costituiti***

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

- ***Per consorzi ordinari o GEIE già costituiti:***

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- ***Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:***

Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- ***Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:***

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- ***Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica***

- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alle mandatarie;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "Busta B Offerta Tecnica", la documentazione tecnica prevista, redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che compariranno a video, l'Allegato NT "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E PROCUREMENT" presenti all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l'Allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico".

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

- costituito: i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

NB: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

La busta telematica "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica descrittiva di massimo 10** facciate A4 (si prega di numerare le pagine), scritta con carattere Times New Roman 12, Interlinea 1,15, per ciascun sub criterio di valutazione. Le pagine successive alle 10 facciate non saranno oggetto di valutazione. Sono ammessi allegati tecnici in formato A4, A3, A2, A1.

In linea generale, l'offerta tecnica dovrà essere strutturata in maniera da consentire la corretta e completa valutazione dei sub criteri. Pertanto per ognuno dei sub criteri deve essere fornita, se necessario, per la loro valutazione:

- Elaborati planimetrici, in scala adeguata, riportanti gli interventi migliorativi proposti con legenda;
- Eventuali particolari in scala adeguata.

b) Computo metrico non estimativo;

c) Scheda di sintesi delle migliorie offerte, in formato A3;

d) Quanto altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della commissione di gara.

La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio potrà, motivatamente, escludere dalla valutazione e, quindi, attribuire un punteggio pari a zero al relativo sub criterio di valutazione, le proposte del concorrente che siano ritenute tecnicamente non idonee, peggiorative ovvero, non adeguate alle finalità dell'intervento. Qualora il candidato risultasse aggiudicatario, sarà comunque obbligato ad eseguire i lavori, per la parte non ammessa a valutazione, secondo il progetto posto a base di gara, astenendosi dall'eseguire le lavorazioni e le migliorie proposte in sede di offerta ma rigettate dalla Commissione di gara, in sede di valutazione delle offerte tecniche.

Qualora l'offerta tecnica comporti la necessità di ottenere nuove ed ulteriori autorizzazioni, il proponente rimane obbligato alla presentazione delle relative istanze presso gli Enti o Amministrazioni terze, senza che ciò possa comportare maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.

L'offerta tecnica, qualora l'impresa concorrente lo ritenga necessario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione ove specifichi quali informazioni fornite nell'ambito dell'offerta nonché a giustificazione della stessa, costituiscano segreti tecnici o commerciali o

ulteriori elementi riservati e per i quali si richiede l'oscuramento ovvero la limitazione in caso di istanze di accesso agli atti.

A la fine, l'impresa deve motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione e che non è sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e commerciali, ma tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

16 OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "**Busta C Offerta Economica**", la documentazione economica prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video, l'Allegato NT "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E PROCUREMENT" presenti all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l'Allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico".

L'offerta economica dovrà contenere:

- Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara;
- Costi della sicurezza ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 3.6/2023 dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali.;
- I costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 3.6/2023 dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali.

L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione. In mancanza di tale dato la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico, pertanto la carenza non è sanabile successivamente alla presentazione dell'offerta.

Inoltre dovrà essere allegato:

- **Computo Metrico miglieorie estimativo**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate solo le opere previste nelle miglieorie proposte, con i relativi prezzi ed analisi;
- **Computo Metrico globale estimativo**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale nel quale dovranno essere riportate sia le opere immutate che le opere previste nelle miglieorie, con i relativi prezzi di progetto ed analisi;
- **Quadro di raffronto estimativo** tra il progetto posto a base di gara ed il progetto con le miglieorie offerte dall'impresa con i relativi prezzi di progetto ed analisi.

NB: Il totale dell'offerta presente nel documento di Dettaglio dovrà necessariamente corrispondere con l'importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione dell'Offerta Economica. In caso di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto file dell'Offerta Economica.

Tutti i documenti relativi all'offerta economica (file generato dalla piattaforma e i documenti del dettaglio dell'offerta economica) devono essere firmati digitalmente e inseriti in una cartella compressa (per esempio .zip, .rar, .7z). La cartella compressa dovrà essere firmata digitalmente.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE

- **costituendo:** il file e la cartella compressa dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a sistema;
- **costituito:** il file e la cartella compressa dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	90
Offerte economica	10
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
6. Miglioramento della qualità architettonica e funzionale degli edifici e delle relative aree oggetto dell'intervento		
A.1	Migliorie riferite alla realizzazione nuova condotta poggio: Saranno valutate le soluzioni volte a migliorare: <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di miglioramento volta al miglioramento delle tecniche che comportano minor manutenzione e che aumentano la resilienza, durabilità e funzionalità dell'opera (anche in riferimento al ripristino di allacci esistenti della vecchia condotta); • Interventi volti al controllo delle pressioni onde evitare, ad esempio, sbalzi di pressione. 	25
A.2	Migliorie riferite alla riduzione dei disagi <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di miglioramento e perfezionamento delle lavorazioni di pulizia e ripristino della viabilità ove si interviene (miglioramento carreggiata stradale, anche con riferimento alla bitumazione della sezione stradale); • Interventi di miglioramento volta alla migliororia nella gestione della lavorazione per arrecare minor disagi possibili alla popolazione coinvolta 	20

	dai vari interventi (interruzioni di acqua, ecc.)	
A.3	<p>Curriculum impresa Si richiede di documentare l'esperienza dell'operatore economico relativa ad interventi analoghi a quelli oggetto di intervento, dal punto di vista tipologico e dimensionale, elencando al massimo tre interventi ritenuti tra i più significativi e che dimostrino l'esperienza acquisita nel campo. Tale esperienza dovrà essere altresì dimostrata con il C.E.L. Verranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il numero degli interventi descritti. • La loro complessità e grado di difficoltà esecutiva e la qualità e grado del risultato raggiunto. 	20
A.4	<p>Principio di prossimità In conformità a quanto disposto dagli articoli 57 e 108 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per una più efficiente gestione del contratto si applica il principio di prossimità, per cui si favorisce l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, secondo la seguente attribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sede operativa nel comune di San Demetrio: 15 punti; • Sede operativa nei comuni limitrofi al comune di San Demetrio Corone (senza limite di distanza): 12 Punti; • Sede operativa nei comuni non limitrofi della provincia di Cosenza ed entro un raggio di 50 km: 7 Punti; • Sede operativa nei comuni della provincia di Cosenza ed entro un raggio maggiore di 50 km: 3 punti • Sede operativa in comuni di altre provincie della regione Calabria o fuori regione Calabria: 0 Punti 	15
A.5	<p>Miglioramento qualità materiali Saranno valutate le soluzioni migliorative volte a garantire un miglioramento della qualità dei materiali, (tubazione, chiusini, giunti, pezzi speciali, asfalto ecc) soprattutto in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM D.M. 256/2022 e s.m.i.), relativamente a tutte le lavorazioni previste.</p>	5
A.6	<p>Miglioramento sicurezza in cantiere Saranno valutate positivamente tutte le soluzioni progettuali volte a garantire un miglioramento della sicurezza in cantiere, anche in rapporto alle attrezzature e dispositivi messi in opera per una maggiore sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.</p>	5
TOTALE		90

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo - compensatore.

Per ognuno degli elementi qualitativi ciascun commissario assegna discrezionalmente il coefficiente di valutazione tra 0 e 1, sulla base dei criteri di apprezzamento di seguito indicati:

Giudizio sintetico	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0.9
Distinto	0.8
Buono	0.7
Discreto	0.6
Sufficiente	0.5
Mediocre	0.4
Scarso	0.3
Insufficiente	0.2
Non Valutabile	0

La valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri discrezionali, quindi, sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascuno dei componenti della commissione per ciascun criterio e sub-criterio, coefficiente che poi sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.

I coefficienti, pertanto, sono determinati:

- 1) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario;
- 2) determinando, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun criterio o sub-criterio.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo che verrà attribuito è di 10 punti, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^{0.2} \times 10$$

Dove

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i esimo;

R_{max} = Ribasso relativo all'offerta più conveniente.

17.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui al Paragrafo VI delle Linee Guida Anac n. 2 del 2016 e s.m., applicando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i esima;

n = numero totale dei sub criteri

W_i = peso attribuito al sub criterio i esimo;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub criterio i esimo variabile tra 0 e 1.

I coefficienti V_{ai} sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun sub criterio. Pertanto, per ciascun sub criterio si calcola un coefficiente V (compreso tra 0 e 1), il quale viene moltiplicato per il peso W_i attribuito al sub criterio ed infine si sommano tutti i sub criteri.

Più precisamente, i punteggi saranno attribuiti a ciascun concorrente secondo i criteri stabiliti al punto V delle Linee guida n.2 ovvero, ogni commissario, in seduta riservata, attribuirà un coefficiente, variabile da zero e uno, da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio (Punto a) Paragrafo V L.G. n. 2). Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

N.B. il sistema (piattaforma.asmecomm.it) prevede l'applicazione della riparametrazione sui singoli macro criteri (Se dopo la sommatoria dei subcriteri nessuno dei concorrenti ha raggiunto il massimo previsto per il relativo macro-criterio, il sistema applicherà la relativa riparametrazione) e della riparametrazione assoluta (Se dopo la sommatoria dei punteggi nessuno dei concorrenti ha raggiunto il massimo previsto nella quota Tecnica o Economica, il sistema applicherà la relativa riparametrazione sulla quota di riferimento), ovvero la c.d. doppia riparametrazione.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si potrà avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le date di svolgimento delle operazioni di gara saranno comunicate mediante apposito avviso nella sezione comunicazione relativa alla procedura di gara in oggetto sulla piattaforma ASMECOMM, oltre che nella sezione trasparenza sul sito internet del comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19.1 Verifica della documentazione amministrativa

La Commissione Giudicatrice (che avrà il compito anche della disamina della documentazione amministrativa), e il RUP accedono alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- 1) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 2) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 3) (eventualmente) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando quanto indicato al punto 17;

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su

richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine successivamente fissato.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

L'offerta è ritenuta inammissibile e pertanto ne determina l'esclusione del concorrente dalla gara, nel caso in cui:

- l'offerta economica non è separata dall'offerta tecnica, ovvero sono inseriti elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- vengono presentate offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- è presentata un'offerta inammissibile in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si considerano anomale le offerte presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha maturato il punteggio più alto, dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023).

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per colpa dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, pena la nullità dell'atto, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario [deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 per le parti ancora in vigore e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Castrovillari rimanendo esclusa la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

San Demetrio Corone- Marzo 2026

Il Rup
Ing. R. Crocco